

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE

ex art. 22 comma 1 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18

Il giorno 02 del mese di aprile dell'anno 2020 mediante utilizzo di sistema di video conferenza si sono incontrati:

L'azienda RANGERS S.R.L. rappresentata dal Dott. Carlo Bonzano;

Filcams CGIL rappresentata da Sandro Pagaria;

Fisascat CISL rappresentata da Aurora Blanca;

Uiltucs rappresentata da Stefano Franzoni;

alla presenza delle rispettive Segreterie Regionali del Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia, Campania, Piemonte, Lazio, Toscana, Marche;

per l'esame della comunicazione formulata ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 dall'azienda RANGERS S.R.L., con sede legale in Vicenza, Via Luca della Robbia n. 25, che applica il CCNL per i Dipendenti da Aziende Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari sottoscritto dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con n. 1376 dipendenti occupati sul territorio nazionale. L'azienda appartiene ad un settore rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I art. 20 del D.Lgs. 148/2015 e, pertanto, trova applicazione l'art. 22 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.

PREMESSO CHE

- 1) Il presente incontro è stato concordato in seguito alla comunicazione inviata dall'Azienda RANGERS S.R.L. con la quale si informavano le Organizzazioni Sindacali in epigrafe dell'esigenza di attivare la Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 a causa della crisi aziendale per "emergenza COVID-19".
- 2) Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito all'emergenza sanitaria per COVID-19, che ha determinato la drastica e sostanziale riduzione dell'attività svolta ed in alcuni casi alla cessazione totale dei servizi svolti in favore della clientela privata nei predetti ambiti territoriali.
- 3) Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione/la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato per un periodo presunto dal 01.04.2020 al 23.08.2020 nelle aree territoriali e secondo le modalità indicate nell'Allegato 1. Resta inteso che al termine di tali provvedimenti il personale sarà reimpiegato nella propria unità produttiva

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- a) Le Parti, nel convenire che tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa, non è imputabile alla Società né ai lavoratori, ritengono necessario ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18;
- b) La causa per la quale si richiede Cassa Integrazione Guadagni in deroga è la seguente: "emergenza COVID-19 nazionale";
- c) La Società presenterà domanda di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga nei tempi e modi stabiliti dall'art. 22, comma 4, del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18, per l'erogazione delle prestazioni.
- d) Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e concordano sulla richiesta di intervento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, dal 01.04.2020 al 23.08.2020 inclusi per n. 1376 lavoratori e comunque per un numero complessivo massimo di ore settimanali pari a 25.315 per il personale operante presso le unità produttive indicato nell'allegato 1. Le parti

concordano che l'utilizzo avrà una durata massima di 9 settimane, anche frazionabili su più periodi differenti da fruire entro il mese di agosto 2020, per i lavoratori operanti sul territorio nazionale. Per i lavoratori operanti in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, per i quali al trattamento che precede si cumulano le quattro settimane di cui all'art. 17 DL n.9 del 2 marzo 2020, il ricorso della GIGD avrà una durata massima pari a 13 settimane anche frazionabili su più periodi differenti da fruire sempre entro il mese di agosto. Le Parti convengono che la sospensione avverrà su base verticale ovvero per giornate intere o multipli di giornate intere.

- e) Le parti convengono che preliminarmente alla collocazione in CIGD si darà luogo allo smaltimento di ferie e permessi retribuiti maturati e non goduti alla data del 31.12.2019.
- f) In merito a quanto sopra, l'Azienda si impegna sin da ora, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente lo rendessero possibile e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare, a verificare tutte le possibilità per inserire nelle unità produttive interessate a tale eventualità i lavoratori attualmente in sospensione o riduzione, interessati alla presente domanda di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, di norma con un preavviso di 24 ore .
- g) Il trattamento di integrazione salariale sarà corrisposto ai lavoratori interessati con pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, così come previsto dall'art. 22 comma 6 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.
- h) In considerazione del fatto che per la CIGD non è previsto l'anticipo da parte del datore di lavoro, al fine di assicurare comunque continuità di reddito ai dipendenti, la società anticiperà, ai lavoratori che ne facciano richiesta, in via prioritaria anticipazioni dei ratei di tredicesima e/o quattordicesima già maturati, ed in via subordinata il TFR, per la quota di disponibilità dell'azienda o accantonata al fondo di Tesoreria Inps, nei limiti di un importo tale da consentire agli stessi il raggiungimento dell'80% della retribuzione mensile tabellare per il periodo di ricorso all'integrazione salariale e sino a quando l'INPS non provvederà al relativo pagamento.
Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata, anche in riferimento alle riduzioni orarie, attraverso incontri periodici anche con il coinvolgimento delle RSA/RSU e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale, per una verifica complessiva in relazione alle esigenze produttive dell'Azienda e alle necessità dei lavoratori;
- i) Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, siano fatte salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che dovessero prevedere condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.
- j) L'azienda si impegna a trasmettere all'Inps mediante modulo Sr41 il dato associativo in suo possesso, specificando i codici di riferimento che verranno forniti dalle strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.



RANGERS SRL

Allegato 1) alla procedura di avvio CIGD Nazionale di Rangers Srl

Elenco regioni, province e unità produttive con indicazione dei lavoratori occupati e delle ore stimate di CIG in Deroga.

REGIONE	PROVINCIA	Sede	Conteggio di Teste	Somma di FTE	% Cassa nel periodo aprile agosto	Stima ore CASSA Settimanali
VENETO	VICENZA	VICENZA	239	236,50	39%	3.674
		zona	45	45,00	20%	360
		Piantonamenti	126	126,00	50%	2.520
		centrale operativa	43	43,00	20%	344
	TREVISO	amministrazione	25	22,50	50%	450
		BREDA DI PIAVE	54	53,75	37%	799
		zona	23	23,00	20%	184
	VERONA	Piantonamenti	31	30,75	50%	615
		VERONA	61	60,50	42%	1.006
		zona	17	17,00	20%	136
	PADOVA	Piantonamenti	46	43,50	50%	870
		PADOVA	53	53,00	37%	784
		zona	23	23,00	20%	184
	BELLUNO	Piantonamenti	30	36,00	50%	600
		SEDCO	5	4,75	50%	95
	VENEZIA	Piantonamenti	5	4,75	50%	95
VENEZIA		148	145,88	93%	5.451	
zona		12	12,00	20%	96	
VENETO Totale			560	554,38	53%	11.809
LOMBARDIA	PADERNO DUGNANO	PADERNO DUGNANO	51	50,20	40%	800
		zona	17	17,00	20%	136
		piantonamenti	34	33,20	50%	664
	VARESE	43	42,20	70%	1.182	
LOMBARDIA Totale			94	92,40	54%	1.982
CAMPANIA	CASERTA	CASAPULLA	227	224,48	41%	3.716
		zona	56	54,48	20%	436
		Piantonamenti	156	156,00	50%	3.120
		centrale operativa	10	10,00	20%	80
		amm. - ufficio servizi	4	4,00	50%	80
CAMPANIA Totale			227	224,48	41%	3.716
TRENTINO	TRENTO	TRENTO	13	12,59	33%	168
		zona	7	7,00	20%	56
		piantonamenti	6	5,59	50%	112
TRENTINO Totale			13	12,59	33%	168
LAZIO	ROMA	ROMA	161	153,08	40%	2.474
		zona	10	10,00	20%	80
		Piantonamenti	112	104,08	50%	2.082
		centrale operativa	39	39,00	20%	312
LAZIO Totale			161	153,08	40%	2.474
PIEMONTE	ALESSANDRIA	ALESSANDRIA	46	45,75	40%	735
		Zona	15	15,00	20%	120
		Piantonamenti	31	30,75	50%	615
PIEMONTE Totale			46	45,75	40%	735
TOSCANA	SIENA	SIENA	23	23,00	43%	400
		zona	5	5,00	20%	40
		Piantonamenti	18	18,00	50%	360
	GROSSETO	GROSSETO	81	78,43	38%	1.191
		zona	30	27,43	20%	219
		Piantonamenti	39	39,00	50%	780
		centrale operativa	4	4,00	20%	32
	FIRENZE	amm. - ufficio servizi	8	8,00	50%	160
		FIRENZE	62	61,60	39%	956
		zona	3	3,00	20%	24
	PISA	Piantonamenti	39	38,60	50%	772
		centrale operativa	20	20,00	20%	160
		PISA	13	13,00	43%	224
	LIVORNO	zona	3	3,00	20%	24
Piantonamenti		10	10,00	50%	200	
LIVORNO		88	87,63	44%	1.549	
TOSCANA Totale			267	263,65	41%	4.320
MARCHE	FANO	FANO	8	8,00	35%	112
		zona	4	4,00	20%	32
		Piantonamenti	4	4,00	50%	80
MARCHE Totale			8	8,00	35%	112
TOTALE COMPLESSIVO			1376	1354,32	47%	25.315

53

13

07

[Handwritten signature]